

Publicato nel sito di Azienda Zero in data 16.9.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO RISTRETTO DI AVVOCATI DI AZIENDA ZERO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI EX ART. 17, CO. 1, LETT. D), NN. 1 E 2 DEL D.LGS. N. 50/2016.

Premessa

L'Azienda Zero, ente istituito con L.R. del Veneto n. 19/2016 e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, persegue la finalità di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale ed è soggetto unitario di gestione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale, svolgendo anche un servizio di supporto per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

Tale Ente, operativo dal 1° gennaio 2018, oltre alle funzioni e alla responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) previste dal D.Lgs. n. 118/2011 mediante gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, provvede alla gestione di una serie di attività tecnico-specialistiche, tra le quali assumono fondamentale importanza l'effettuazione degli acquisti in forma centralizzata e lo svolgimento delle procedure di selezione del personale del comparto sanità per l'intero Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.).

In effetti, l'Azienda Zero, in qualità di centrale di committenza, ha l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti di beni e servizi - mediante l'aggregazione della domanda e l'utilizzo di strumenti telematici - con particolare riferimento alla spesa sanitaria, riducendo i costi e semplificando le procedure, ed è soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 89/2014.

A tal proposito, va osservato che durante il periodo dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, all'Azienda Zero è stata altresì demandata l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi necessari al S.S.R. per fronteggiare l'emergenza (come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2 marzo 2020, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020).

In ragione del ruolo di centrale di committenza e soggetto aggregatore, le procedure di affidamento di contratti pubblici bandite dall'Azienda Zero sono, per lo più, connotate da complessità, elevato valore economico e rilevanza strategica per il funzionamento del S.S.R.

Medesime rilevanza e complessità, poi, vanno riconosciute alle procedure di selezione del personale bandite dall'Azienda Zero in favore degli Enti sanitari regionali, in ragione della peculiare qualificazione dei profili

oggetto di concorso, nonché dei profili di specificità della disciplina per l'assunzione di personale sanitario e tecnico-amministrativo.

A fronte delle vertenze giudiziali che possono originare dalle procedure sopra descritte o comunque dalle attività svolte dall'Azienda Zero, quest'ultima necessita di difendere al meglio i propri atti e provvedimenti nonché di tutelare i propri interessi e quelli dell'intero S.S.R. attraverso professionisti di elevata qualificazione.

Per tale motivo, si ritiene opportuno creare un elenco ristretto di avvocati cui poter attingere per affidare incarichi di patrocinio legale nelle controversie coinvolgenti l'Azienda.

Considerate quindi la complessità, la peculiarità, il valore e l'importanza strategica delle vertenze, connaturate con l'articolata *mission* aziendale, l'Azienda Zero necessita di avvalersi di professionisti di elevato profilo curricolare che abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza anche in sede processuale.

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web www.azero.veneto.it

Oggetto

Con il presente Avviso – attuativo della Deliberazione del Direttore Generale n. 617 del 15.9.2021 – si rendono note le modalità di costituzione dell'elenco di avvocati definite dal Regolamento (di seguito: “il Regolamento”) approvato con la predetta Deliberazione – consultabile nel sito aziendale – e finalizzate al conferimento di incarichi legali di cui all'art. 17, co. 1, lett. d), nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si bandisce, pertanto, Avviso pubblico ai fini della formazione di un elenco ristretto di avvocati altamente specializzati, secondo quanto previsto dal presente Avviso.

L'elenco di avvocati è suddiviso, secondo quanto previsto dal Regolamento, nelle seguenti sezioni:

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica (a sua volta suddivisa nelle sotto-sezioni A “appalti sopra soglia” e B “appalti sotto soglia”);
- Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici;
- Diritto civile;
- Diritto penale.

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco i professionisti che, alla data di presentazione della domanda, dichiarino di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 4 del Regolamento, nonché dei requisiti specifici previsti per le sezioni alle quali è richiesta l'iscrizione (artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento).

Requisiti generali

I professionisti che richiedono l'iscrizione all'elenco devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 2 della L. n. 247/2012 "*Disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- b) iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori *ex art. 22* della L. n. 247/2012 "*Disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- c) godimento dei diritti civili;
- d) non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.* per uno dei reati di cui all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- h) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari definitive, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, superiori alla censura;
- i) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- j) essere in possesso di idonea polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione *ex D.M. 22 settembre 2016*;
- k) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda Zero ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo in materia di contrattualistica pubblica come nel seguito indicato.

Per l'iscrizione nella sotto-sezione A “appalti sopra soglia”:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 35 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo superiore alla soglia comunitaria nell'ambito della contrattualistica pubblica nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi *ex art. 116 c.p.a.*;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

Per l'iscrizione nella sotto-sezione B “appalti sotto soglia”:

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo, indifferentemente, superiore ovvero inferiore alla soglia comunitaria, nell'ambito della contrattualistica pubblica nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi *ex art. 116 c.p.a.*;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in materia di pubblico impiego, come nel seguito indicato:

- a) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 15 giudizi avanti al Giudice amministrativo aventi ad oggetto concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego nell'interesse, indifferentemente, di Enti banditori, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi *ex art. 116 c.p.a.*;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

o, in alternativa,

- b) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 30 giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore. Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

I giudizi di cui alle precedenti lettere a) e b) **non** sono tra loro cumulabili.

Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in materia di esecuzione di contratti d'appalto pubblici, come nel seguito indicato:

a) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 15 giudizi indifferentemente avanti al Giudice ordinario o arbitrali rituali (cumulabili tra loro) aventi ad oggetto l'esecuzione di contratti sopra o sotto soglia comunitaria soggetti al Codice dei contratti pubblici, nella veste, indifferentemente, di attore o di convenuto. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei procedimenti *ex art. 700 c.p.c.*;
- dei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio/assistenza legale in ambito penale, come nel seguito indicato:

a) aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 10 incarichi in materia penale in favore di Enti pubblici (es. costituzione di parte civile, proposizione di querele, ecc.). Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere compilata secondo il modello di domanda allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet aziendale e dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa (in tale ultimo caso unitamente a copia di valido documento d'identità) e inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.azero@pecveneto.it **entro il termine del 22.10.2021**. Tutte le domande pervenute successivamente a tale data saranno valutate in occasione dell'aggiornamento periodico dell'elenco.

Nella domanda di iscrizione i professionisti debbono indicare, oltre ai propri dati e al domicilio professionale, la sezione/sotto-sezione o le sezioni alle quali chiedono l'iscrizione e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /2000, di essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici prescritti per la sezione o le sezioni d'interesse.

Nella domanda, i professionisti debbono altresì:

- prendere atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda Zero;
- dichiarare di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del Regolamento;
- autorizzare l'Azienda Zero, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - *General Data Protection Regulation*, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'iscrizione nell'elenco degli avvocati, nonché alla tenuta e al suo utilizzo;
- allegare la scansione di un valido documento d'identità;
- allegare l'elenco dei giudizi trattati; a tal fine è necessaria l'indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale la causa è stata trattata, del numero di R.G., dell'oggetto e del valore della causa nonché – salvo che per i giudizi in corso – degli estremi del provvedimento giurisdizionale conclusivo; per i giudizi arbitrali, laddove ammessi, è necessaria l'indicazione del nome delle parti, dei componenti del Collegio, dell'oggetto e del valore della causa nonché della data di deposito del lodo; per le denunce-querelle è necessario indicare gli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
- allegare un *curriculum vitae* datato e sottoscritto che illustri l'esperienza professionale acquisita nelle materie relative alle sezioni per le quali è chiesta l'iscrizione, nonché le caratteristiche organizzative dello studio legale;
- impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione dall'elenco;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda Zero qualunque variazione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco.

Tanto l'elenco dei giudizi trattati, quanto il *curriculum vitae* devono contenere la dichiarazione di veridicità delle informazioni in essi contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda Zero si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nei *curricula*, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni. Inoltre, l'Azienda Zero si riserva di chiedere, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, l'esibizione degli atti giudiziari redatti dal professionista relativi ai giudizi da questo indicati a comprova del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione a una determinata sezione. Qualora dovesse emergere dai suddetti controlli la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Formazione dell'elenco

L'Azienda Zero procede alla formazione dell'elenco dei professionisti sulla base delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali e specifici richiesti nell'avviso e riportati agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del citato Regolamento.

La pubblicazione dell'elenco, unitamente alla deliberazione che lo approva, ha valore di notifica nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza.

L'elenco è aperto e viene aggiornato annualmente mediante la valutazione delle domande che pervengano successivamente all'ultimo aggiornamento.

L'elenco ha durata illimitata, con effetto, per l'inserimento di ciascun professionista, dall'approvazione della deliberazione ne dispone l'inserimento.

È obbligo dei professionisti iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda Zero di conferire incarichi.

Modalità di conferimento degli incarichi e onorari

Gli incarichi sono conferiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento aziendale.

In applicazione dell'art. 12 del predetto Regolamento aziendale – al quale si rinvia per la disciplina degli onorari – è prevista l'applicazione dei parametri tariffari minimi risultanti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con rinuncia del professionista all'applicazione di quanto disposto all'art. 4, co. 2 del medesimo D.M.

Svolgimento dell'incarico e cancellazione dall'elenco

Per le modalità di svolgimento dell'incarico e per la disciplina delle ipotesi di cancellazione dall'elenco, si rinvia agli artt. 13 e 14 del Regolamento aziendale.

Trattamento dei dati personali

Per il testo dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, si rinvia all'apposito documento pubblicato sul sito internet dell'Azienda Zero unitamente al Regolamento aziendale e ai suoi allegati.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento aziendale.